

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 474

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

70° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3128) CALVI ed altri. – *Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 3, 6, 7
BOBBIO (AN)	5
CALVI (DS-U)	4, 7
CENTARO (FI)	5
CIRAMI (UDC)	5
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	5
* GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia	6, 7
* LEGNINI (DS-U)	5, 6, 7
ZANCAN (Verdi-Un)	5, 6, 7

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3128) CALVI ed altri. – *Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3128.

Colleghi, in sostituzione del relatore designato, senatore Ziccone, oggi assente, ne assumerò le funzioni per la seduta odierna. Procedo quindi a riferire sul disegno di legge in titolo.

Il testo al nostro esame è lo stesso votato dalla Commissione in sede referente e, non avendo subito modifiche nel corso del suo *iter*, è anche quello proposto inizialmente dai presentatori. La norma è senz'altro condivisibile avendo il vantaggio di ottenere alcuni risultati. In primo luogo quello di porre rimedio ad un'irragionevole disparità, estendendo le stesse modalità di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia civile, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, a quelle svolte con pari dignità, obblighi di legge e presupposti professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale. Il secondo obiettivo che può essere conseguito attraverso la normativa in esame è di grande attualità e procede nella stessa linea direttrice cui stiamo improntando tutto il nostro lavoro che è quella della semplificazione e dello snellimento dei procedimenti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, infatti, che il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato o del praticante abilitato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della suddetta legge n. 794, si applichino anche alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale. Per maggiore chiarezza e onde evitare di spendersi in ulteriori commenti, do di seguito parziale lettura dei sopracitati articoli, tralasciando di leggere quelle parti delle norme che non interessano ai fini esplicativi.

L'articolo 28 testualmente recita: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo».

L'articolo 29 prevede che: «Il presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte codice di procedura civile... ». Ricordo in proposito che si tratta della disposizione che sostanzialmente dimezza i tempi di comparizione in caso di opposizione alle ingiunzioni.

L'articolo 29 prosegue stabilendo che: «...il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce anche titolo esecutivo. Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese di procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al Conciliatore e al Pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 28».

Si riscontra nelle suddette norme una virtuosa opera di semplificazione posto che si tratta di materia in cui la conciliazione può essere facilmente e utilmente procurata.

L'articolo 30, infine, riguarda la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

Ritornando al testo in esame, il secondo articolo di cui si compone è una norma transitoria che mira semplicemente a rendere immediatamente applicabili le nuove disposizioni anche ai processi in corso, previo il rilascio da parte dell'interessato, alla prima udienza utile, di una dichiarazione, dopo di che il giudice, una volta verificato e controllato che la normativa sia applicabile alla controversia, decide di conseguenza.

Ricordo inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente, la 1a Commissione ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole, ritenendo condivisibile il contenuto della proposta ma suggerendo anche una riformulazione del comma 1, dell'articolo 1, al fine di chiarire che il procedimento «si applica alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale». Di tale suggerimento non ha però tenuto conto il relatore, senatore Ziccone, e propongo di non tenerne conto neanche in questa sede; questo perché la scelta sottesa al disegno di legge è stata, in luogo della pur possibile novellazione della legge n 794 del 1942, quella di semplice riferimento alla stessa. Si ritiene, infatti, che la ripetizione del termine «civile» e la soppressione della parola «anche» al suddetto comma, così come suggerito dalla Commissione affari costituzionali, potrebbe indurre qualche dubbio a riguardo. Pertanto, premessa la scelta fatta di non novellazione, ritengo che il testo proposto resti quello più opportuno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, nel ribadire le ragioni a sostegno del disegno di legge in titolo, di cui sono primo firmatario, mi richiamo integralmente alle considerazioni da lei svolte.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il presente disegno di legge, nell'ambito delle controversie fra professionista e assistito, riveste l'utile funzione di risolvere la controversia stessa attraverso l'atto semplicissimo del tentativo di conciliazione, considerato anche che spesso le richieste avanzate da una parte e dall'altra soffrono di equivoci interpretativi. Pertanto, nel momento in cui si affida la risoluzione delle controversie alla conciliazione tra le parti e poi alla successiva decisione si ottiene un ottimo risultato. Del resto, chi conosce questa problematica sa che quando le parti si rivolgono ai consigli dell'ordine, all'80-90 per cento si addivene ad una conciliazione di opposti punti di vista, in particolare per quanto riguarda l'ambito del mandato. Infatti, da parte dell'assistito spesso si rivendica il fatto di aver dato un mandato limitato e solo per un certo periodo; ne consegue che la norma che prevede la possibilità di porre subito a confronto le diverse versioni e quindi di decidere – spesso nell'interesse del cittadino – è più che opportuna in termini di semplificazione ed efficacia e produce quegli indubbi vantaggi che vorremmo fossero determinati da tutte le modifiche che intervengono in materia di giustizia.

Concordo infine con le considerazioni, ricordate dal presidente Antonino Caruso, che hanno indotto la Commissione a non recepire il suggerimento formulato dalla 1^a Commissione permanente. Non ritengo infatti opportuno, ad esempio, che la normativa prevista per una categoria di avvocati si possa estendere addirittura a quella dei notai. Sotto questo profilo, credo quindi che la formulazione al nostro esame sia la migliore.

BOBBIO (*AN*). A nome del mio Gruppo, esprimo una valutazione positiva sul provvedimento.

CIRAMI (*UDC*). A nome della mia parte politica, esprimo parere favorevole sul provvedimento.

CENTARO (*FI*). Anche io esprimo la valutazione positiva del mio Gruppo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). A nome della mia parte politica, esprimo un giudizio positivo per l'estrema sensatezza del disegno legge.

* LEGNINI (*DS-U*). Condivido pienamente il contenuto del provvedimento per tutte le ragioni già espresse. Debbo però rilevare che sarebbe opportuno meditare sulla eventuale possibilità di una precisazione – che auspico unanimemente condivisa – per quanto riguarda l'articolo 1 del provvedimento. Infatti, mentre l'estensione delle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale e amministrativa non pone alcun problema, per quanto riguarda le prestazioni stragiudiziali si pone a mio parere il problema dell'individuazione del giudice al quale rivolgere l'istanza. L'articolo 28 della legge n. 794 del 1942 non sembra suscettibile di applicazione immediata in materia stragiudiziale poiché indica, quale giudice competente, quello presso il quale si è svolto

il processo: ebbene, per le prestazioni stragiudiziali, presso quale giudice si svolge il processo?

* GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prospetto a tale scopo un possibile intervento modificativo all'articolo 1 del disegno di legge, volto a tener conto del profilo problematico da ultimo evidenziato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Qui si propone ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo: laddove non si svolge un processo, sarebbe forse opportuno aggiungere una specificazione.

* GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si potrebbero specificare gli articoli del codice di procedura civile cui fare riferimento nel caso delle attività stragiudiziali, ma forse tale specificazione potrebbe essere considerata pleonastica.

* LEGNINI (*DS-U*). Non la riterrei pleonastica per la semplice ragione che la legge del 1942 individua un foro speciale, quello del giudice presso il quale si è svolto il processo: si potrebbe risolvere il problema specificando che, in mancanza di processo, il giudice viene individuato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del codice di procedura civile.

Il rischio è quello di lasciare fuori il novero delle attività stragiudiziali, che risulta sempre più esteso: infatti, la difficoltà di individuazione del giudice non consentirebbe all'avvocato di fare ricorso alla speciale procedura.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il provvedimento in esame fa riferimento alla legge n. 794 del 1942. La disciplina della liquidazione degli onorari in materia di difesa d'ufficio è contenuta nella legislazione successiva ed oggi vale la norma che liquida il collegio presso il quale è intervenuta la prestazione. Comunque, le norme in materia di liquidazione della difesa d'ufficio potrebbero risolvere il problema.

Il collegio potrebbe coincidere con il presidente competente per questo tipo di controversie e forse dovremmo trovare un momento di temperamento tra le due previsioni. Tra l'altro, la materia della difesa d'ufficio è spesso oggetto di contenzioso: segnalo, pertanto, che potrebbe far sorgere dei problemi. Teniamo dentro o fuori questa disciplina?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Senz'altro fuori!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il provvedimento parla chiaramente di controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato o del praticante abilitato nei

confronti del proprio cliente è assolutamente identificativo di una fattispecie diversa rispetto a quella della difesa d'ufficio.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Anche il termine «cliente» potrebbe essere sostituito con il termine «assistito».

PRESIDENTE *f.f. relatore*. Ma il termine «cliente» sta a indicare un rapporto contrattuale.

* GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ad una attenta lettura della norma che fa riferimento agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sembra realmente opportuno prevedere una precisazione nel provvedimento in esame poiché effettivamente in quel caso si fa riferimento al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo. Quindi il problema è giurisprudenzialmente facilmente risolvibile, ma al fine di evitare che si possa pensare ad una esclusione o, addirittura, ad una norma impossibile da realizzare, potrebbe specificarsi che, nell'ultimo caso, ci si rifà agli articoli del codice per l'individuazione del capo dell'ufficio giudiziario adito o competente. Forse questa precisazione potrebbe risultare opportuna, posto che, a testo invariato, onde garantire un minimo di organicità si renderebbero necessarie azioni ermeneutiche che sarebbe saggio evitare.

* LEGNINI (*DS-U*). Forse il problema potrebbe essere superato prevedendo l'inserimento all'articolo 1 di un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Per le prestazioni stragiudiziali e per quelle rese davanti alle magistrature superiori, il giudice competente, di cui all'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, viene determinato con i criteri di cui all'articolo 18 e seguenti del codice di procedura civile».

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. In tal caso, senatore Legnini, se la sua modifica fosse approvata, otterremmo una norma che funziona in due modi diversi, considerato che per il penalista verrebbe prevista una esclusione delle giurisdizioni superiori, che non varrebbe però per il civilista.

CALVI (*DS-U*). Tengo a precisare che la finalità della norma era essenzialmente quella di una equiparazione, per determinati aspetti, della materia penale, amministrativa e stragiudiziale a quella civile; ora, dal momento che quest'ultima è già regolata da un proprio sistema processuale non è opportuno apportare modifiche al riguardo. Il problema, pertanto, concerne solo la materia stragiudiziale che non era compresa e credo che potrebbe essere utilmente risolto con un richiamo alla legge del 1942. Quello che intendo dire è che esiste una questione che va risolta, ma che questa non riguarda le giurisdizioni superiori.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Un'ipotesi di riformulazione volta a tenere conto della questione posta dal senatore Legnini, potrebbe essere la

seguinte: «Il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti degli avvocati o del praticante abilitato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del legge 13 giugno 1942, n. 794, si applica anche alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale. Per le prestazioni in materia stragiudiziale è competente il capo dell'ufficio giudiziario, individuato a norma degli articoli 18 e seguenti del codice di procedure civile».

Colleghi, onde consegnare all'esame dell'altro ramo del Parlamento una buona norma, credo che giunti a questo punto sia opportuna una riflessione su quanto emerso dal dibattito. Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di venerdì 13 maggio 2005.

Se non vi sono osservazioni così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.